



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XL

4 maggio 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 4 del mese di maggio duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 30 aprile 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Antonio Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Vilmo CHIAROTTO - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Bruno MATOLA.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori: Ugo PERONE - Roberto RONCO.

Commissione di scrutinio: Ivano CORAL - Antonio Marco D'ACRI - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Fusione per incorporazione della Società "ENIA S.p.A" nella Società "IRIDE S.p.A.". Presa d'atto.

N. Protocollo: 9626/2010

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (16/3/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Vice Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

Con proprio provvedimento numero 124-108150/1996 in data 23 luglio 1996 la Provincia di Torino deliberava di partecipare all'AEM Torino S.p.A. mediante l'acquisto di n. 2.000 azioni dal Comune di Torino, ad un prezzo pari al valore nominale di L. 1.000 ciascuna, per un totale di L. 2.000.000 (pari ad euro 1.032,91), corrispondente all'1% del capitale sociale della Società, che ammontava, a quella data, a L. 200.000.000 (pari ad euro 103.291,37).

Negli anni successivi, la Provincia provvedeva ad incrementare la propria partecipazione azionaria portandola a numero 4.259.999 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivamente pari a euro 4.259.999,00, costituente lo 0,51% del capitale sociale che ammonta, alla data del 31/12/2009, a euro 832.041.760,00 interamente versato, suddiviso in n. 737.541.760 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna e in n. 94.500.000 azioni di risparmio da euro 1,00 cadauna.

Nel corso dell'anno 2006, al fine di costituire un soggetto in grado di raggiungere una posizione significativa nel panorama delle *multiutilities* italiane, i Consigli di Amministrazione delle Società AEM Torino S.p.A. ed AMGA S.p.A (AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.p.A.) corrente in Genova, avviavano il progetto di fusione per incorporazione delle Società medesime.

Con propria deliberazione n. 103154/2006 in data 28 aprile 2006, la Provincia approvava l'operazione di aggregazione tra le due società, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., e le conseguenti proposte di modifica dello Statuto della società in oggetto, che venivano approvate dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 2 maggio 2006.

Pertanto, a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. nella società torinese, avente efficacia giuridica a far data dal 31 ottobre 2006, AEM Torino S.p.A. assumeva la denominazione di IRIDE S.p.A. (di seguito IRIDE).

Negli ultimi anni, il comparto dei servizi di pubblica utilità è stato oggetto di rilevanti interventi normativi volti alla liberalizzazione dei mercati ed alla progressiva apertura alla concorrenza.

A fronte dell'impulso dato dal legislatore verso la liberalizzazione e lo sviluppo della concorrenza, si è verificato un forte incremento della pressione competitiva tra gli operatori italiani, anche a seguito dell'ingresso di alcuni operatori esteri. In tale contesto, le *local utilities* italiane hanno avviato un ampio processo di consolidamento che ha portato alla formazione di alcuni poli regionali ed interregionali.

Al fine di cogliere le opportunità derivanti dal processo di liberalizzazione suindicato, in data 16 ottobre 2008 i Consigli di Amministrazione delle società quotate IRIDE ed ENIA S.p.A., (di seguito ENIA) corrente in Parma, hanno approvato le linee guida dell'operazione di fusione per incorporazione di ENIA in IRIDE. Successivamente, in data 27 ottobre 2008, gli stessi organi amministrativi hanno approvato il progetto di fusione ex articolo 2501, ter, Codice Civile delle due società.

In data 27 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione di IRIDE ha deliberato un'integrazione alla Relazione sul progetto di fusione e, in pari data, IRIDE ed ENIA hanno sottoscritto il c.d. "Accordo delle Società" che individuava, tra l'altro, gli adempimenti da porre in essere per giungere alla stipula dell'atto di fusione, le operazioni di riorganizzazione della struttura dei rispettivi gruppi da attuarsi ai fini della fusione, nonché i macroelementi della struttura organizzativa del Gruppo post fusione e l'elenco delle principali operazioni/attività in capo alle direzioni/staff centrali.

I principali elementi dell'operazione sono i seguenti:

1) struttura dell'operazione:

Fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 2501 Codice Civile e seguenti, di ENIA (Società incorporata) in IRIDE (Società incorporante). La società incorporante post fusione assumerà una nuova denominazione sociale, con adozione di un nuovo testo di statuto e manterrà la quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A.; è prevista una sede operativa a Torino, così come altre sedi operative sono previste a Genova, Parma e Piacenza, mentre la nuova sede legale sarà a Reggio Emilia.

La società incorporata (ENIA S.p.A.) è una delle principali società *multiutilities* italiane e fornisce servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua, ambiente e teleriscaldamento) nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. È una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Parma, strada Santa Margherita n. 6/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02346610344.

Il capitale sociale, alla data di approvazione del progetto di fusione, è di Euro 120.956.081,53, interamente versato, suddiviso in n. 107.871.070 azioni ordinarie, senza valore nominale (di cui 2.113.000 azioni proprie). I principali azionisti di ENIA sono i Comuni di Reggio Emilia (21,92%), Parma (17,28%), Piacenza (4,62%) e altri Comuni minori che possiedono il 18,03% del capitale sociale. Il flottante è del 38,15%.

Il gruppo ENIA nasce dalla fusione, avvenuta nel marzo 2005, tra AGAC, AMPS e TESA - aziende municipalizzate operanti nel settore dei servizi pubblici nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia - e rappresenta oggi uno dei principali esempi in Italia di *multiutilities* che fonda la propria *mission* su un forte sistema territoriale, costantemente focalizzato verso la ricerca di performance di fascia alta in termini di profittabilità, qualità del servizio, efficienza ed innovazione.

ENIA possiede un portafoglio ben diversificato di attività, operando nei settori della vendita e distribuzione di gas ed energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato e ambiente. Nell'ambito dei servizi gestiti, l'attività del Gruppo ENIA comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere.

2) modificazioni statutarie:

Con effetto dalla data di efficacia della fusione, la società post fusione adotterà un nuovo testo di statuto; tra le nuove disposizioni si evidenziano: nuova denominazione sociale (articolo 1), il trasferimento della sede sociale a Reggio Emilia (articolo 2), l'adeguamento dell'oggetto sociale (articolo 4), le modificazioni delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (articolo 19 e articolo 31), la modificazione delle modalità di presentazione delle liste (articoli 20 e 32), la previsione di un Comitato Esecutivo e la disciplina del relativo funzionamento (articoli 26, 27, 28, 29);

3) rapporto di cambio:

N. 4,2 azioni IRIDE ogni n. 1 azione ENIA. Non sono previsti conguagli in denaro. Al fine della fusione ed in esecuzione della stessa, la Società incorporante procederà ad effettuare, al servizio del concambio, un aumento di capitale sociale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un importo massimo di euro 444.183.894,00 e pertanto con emissione di un numero

massimo di nuove azioni pari ad 444.183.894 del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da riservare in via esclusiva ai soci di ENIA.

4) modalità di assegnazione delle azioni ordinarie di IRIDE:

La fusione avverrà mediante annullamento con concambio delle azioni ordinarie ENIA in circolazione alla data di efficacia della fusione ed assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della Società incorporante derivanti dal predetto aumento di capitale sociale.

5) corporate governance:

È previsto il mantenimento di un sistema di amministrazione e controllo tradizionale. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 membri di cui 2 rappresentanti della minoranza. I Consiglieri saranno nominati mediante voto di lista. E' prevista la costituzione di un Comitato Esecutivo. Nell'ambito del nuovo statuto della società post-fusione si prevede anche il mantenimento del limite al 5% del possesso azionario da parte di soggetti privati, così come oggi previsto dallo statuto di ENIA e di IRIDE. Non sono previste modifiche dell'oggetto sociale che comportino il diritto di recesso. Al fini di garantire lo sviluppo del nuovo Gruppo e della sua attività nonché di assicurare al medesimo unità e stabilità di indirizzo, è previsto che gli azionisti di controllo, FSU (Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., controllata pariteticamente dal Comune di Torino e dal Comune di Genova e socio di maggioranza di IRIDE) e i Comuni oggi parte del patto parasociale di ENIA, stipolino un nuovo patto parasociale. Ai fini dell'efficacia della fusione, tale patto dovrà essere sottoscritto da almeno il 51% del capitale sociale della società post-fusione.

6) profilo industriale dell'operazione:

I principali punti di forza dell'aggregazione sono rappresentati dalla complementarità tra *upstream* (attività inerenti il controllo delle fonti di approvvigionamento delle risorse energetiche primarie, dei processi di trasformazione e generazione dell'energia) e - *downstream* (attività inerenti la distribuzione e la commercializzazione dell'energia) nei settori dell'energia elettrica e del gas e dalla capacità di ulteriore sviluppo nella filiera dell'energia; dalla leadership nella cogenerazione e nel teleriscaldamento con potenzialità di sviluppo nel settore ambiente, grazie alla dotazione infrastrutturale e di know-how, e dalla posizione di rilievo nel settore idrico.

ENIA ed IRIDE hanno confermato, infatti, i progetti di sviluppo alla base dei rispettivi piani industriali presentati alla comunità finanziaria, a cui si aggiungeranno sinergie derivanti in particolare dall'ottimizzazione dell'uso delle risorse e per effetto dell'integrazione e del bilanciamento delle attività lungo la filiera energetica.

7) riorganizzazione della struttura societaria:

Il modello organizzativo, delineato nell'Accordo delle Società a cui si è accennato sopra, sarà così articolato:

- (i) una Holding industriale che, attraverso le Direzioni/Staff centrali operative, svolgerà centralmente alcune attività rilevanti o trasversali e che nel contempo eserciterà indirizzo e coordinamento sulle società del Gruppo;
- (ii) le Società di I livello - controllate al 100% dalla Holding e strumentali alla focalizzazione sulle diverse filiere di attività: "Energia", "Mercato", "Settore Idrico e Gas GE" "Reti gas e coordinamento SOT" "Ambiente".

8) data di efficacia dell'operazione:

La data di efficacia della fusione ex articolo 2504 bis, comma 2, Codice Civile sarà stabilita nell'atto di fusione, e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, comma 2, Codice Civile. A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante post fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Incorporata.

La stipulazione dell'atto di fusione è condizionata, tra l'altro:

- a) all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- b) al previo ottenimento dell'approvazione, autorizzazione, o esenzione, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi delle disposizioni applicabili della Legge 10 ottobre 1990 n. 287;
- c) alla sottoscrizione del Patto Parasociale sia da parte di FSU S.r.l. sia da parte di un numero di Comuni ENIA che detengano almeno il 51% del capitale sociale di ENIA;
- d) all'esecuzione delle operazioni di riorganizzazione previste nell'Accordo delle Società;
- e) all'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione di IRIDE, di una delibera quadro di indirizzo (ai sensi dell'articolo 41.1 del nuovo Statuto) avente ad oggetto:
 - (i) il completamento da parte della IRIDE Post-Fusione - nel minor tempo tecnico possibile - delle operazioni indicate al punto 7.2 (e relative integrazioni) dell'Accordo delle Società;
 - (ii) l'elenco delle principali operazioni/attività in capo alle funzioni di staff centrali.

9) diritto di recesso:

A seguito dell'adozione del nuovo Statuto da parte della società post fusione e tenuto, altresì, conto del fatto che le azioni della Società Incorporante post fusione saranno quotate sul MTA al pari delle azioni di IRIDE attualmente in circolazione, agli azionisti di IRIDE ed ENIA non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 Codice Civile. In particolare, l'oggetto sociale previsto nello statuto della Società Incorporante post fusione non presenta rispetto all'oggetto sociale riportato negli attuali statuti di IRIDE ed ENIA significative differenze tanto in termini di attività sociale, quanto di rischi di impresa.

In data 30 aprile 2009 l'Assemblea degli Azionisti di IRIDE S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria, ha deliberato tra l'altro, con verbale a rogito notaio dottor Andrea Ganelli (rep. n. 14965/9796), depositato agli atti:

- a) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2008;
- b) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di ENIA S.p.A. in "IRIDE S.p.A.;
- c) di addivenire alla fusione della società IRIDE S.p.A. e della Società ENIA S.p.A., mediante incorporazione della seconda nella prima sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2008;
- d) di aumentare il capitale sociale di IRIDE S.p.A., in via scindibile, per un importo massimo di euro 444.183.894,00 mediante emissione di massimo numero 444.183.894 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da riservare in via esclusiva a servizio del concambio azionario relativo alla fusione, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti di IRIDE S.p.A.;
- e) di stabilire che, per effetto della fusione, la società IRIDE S.p.A. subentri di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda "Enia S.p.A." e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima di qualsiasi natura, nessuno escluso od eccettuato, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile;
- f) di stabilire che la data di efficacia della fusione verrà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni nel competente Registro delle Imprese,
- g) di stabilire che le operazioni dell'incorporata, ai fini economici e contabili, vengano imputate al bilancio della società incorporante a partire dalla data di efficacia della fusione nel rispetto della disciplina normativa applicabile; in ogni caso dalla data di decorrenza degli effetti contabili decorreranno anche gli effetti fiscali;
- h) di approvare, condizionandone l'efficacia alla stipula dell'atto di fusione, ora per allora, il nuovo testo coordinato dello Statuto sociale, dando mandato ai rappresentanti legali delle due società di definire la denominazione sociale della società risultante dalla fusione;

- i) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, congiuntamente tra loro, i poteri occorrenti per stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, previo il verificarsi delle condizioni sospensive indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2008 ed integrata in data 27 marzo 2009.

Su proposta dell'azionista di controllo Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (controllata pariteticamente dal Comune di Torino e dal Comune di Genova), l'Assemblea straordinaria ha inoltre approvato una modifica allo statuto post-fusione proposto dal Consiglio di Amministrazione ed allegato al progetto di fusione, prevedendo l'integrazione dell'articolo 41 (Disposizioni transitorie) con un comma finalizzato a rendere operativa la nuova *governance* e a consentire il rinnovo dell'organo amministrativo immediatamente dopo il perfezionamento della fusione, così da eleggere un Consiglio di Amministrazione rappresentativo della nuova compagine sociale post-fusione.

Nel mese di febbraio 2010 i Consigli di Amministrazione di IRIDE e di ENIA hanno positivamente definito gli aspetti organizzativi sui quali erano emerse difficoltà interpretative degli Accordi stipulati. In data 16 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione di IRIDE, preso atto delle risultanze della verifica svolta dagli Advisor Finanziari (Banca IMI e BNP Paribas) in relazione al mandato ricevuto e preso atto della positiva definizione degli aspetti organizzativi da parte dei Presidenti e Amministratori Delegati delle due Società, ha constatato che, per quanto riguarda IRIDE, permangono le condizioni per proseguire il processo di fusione alle condizioni previste dal Progetto approvato dalle rispettive Assemblee.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da IRIDE S.p.A., autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di IRIDE S.p.A. tenutasi in data 30 aprile 2009, a rogito del dottor Andrea Ganelli, notaio in Torino (rep. n. 14965/9796), depositato agli atti della Provincia;

Ritenuto di prendere atto con approvazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti come in premessa riportato;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto con approvazione del testo di Statuto della società incorporante post fusione, composto di n. 41 articoli, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per esserne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012, approvata con deliberazione n. 43612 in data 18 dicembre 2009, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2010 - 2012, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno

presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in IRIDE S.p.A., e che sono state già ribadite dal Consiglio stesso nella deliberazione di riordino prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009;

Dato atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nella Società Incorporante post fusione in quanto l'oggetto sociale previsto nel relativo Statuto non presenta, rispetto all'oggetto sociale riportato nell'attuale Statuto di IRIDE, significative differenze tanto in termini di attività sociale, quanto di rischi di impresa;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 21.4.2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1) di prendere atto, con approvazione, che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di IRIDE S.p.A., con sede in Torino, Via Bertola n. 48, (C.F. e Reg. Imprese di Torino 07129470014), tenutasi in data 30 aprile 2009, ha deliberato tra l'altro, con verbale a rogito notaio dottor Andrea Ganelli (rep. n. 14965/9796), depositato agli atti:

- a) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2008;
- b) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di ENIA S.p.A. in IRIDE S.p.A.;
- c) di addivenire alla fusione della società IRIDE S.p.A. e della Società ENIA S.p.A., mediante incorporazione della seconda nella prima sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2008;
- d) di aumentare il capitale sociale di IRIDE S.p.A., in via scindibile, per un importo massimo di euro 444.183.894,00 mediante emissione di massimo numero 444.183.894 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da riservare in via esclusiva a servizio del concambio azionario relativo alla fusione, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti di IRIDE S.p.A.;
- e) di stabilire che, per effetto della fusione, la società IRIDE S.p.A. subentri di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda "Enia S.p.A." e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima di qualsiasi natura, nessuno escluso od eccettuato, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile;
- f) di stabilire che la data di efficacia della fusione verrà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni nel competente Registro delle Imprese;
- g) di stabilire che le operazioni dell'incorporata, ai fini economici e contabili, vengano imputate al bilancio della società incorporante a partire dalla data di efficacia della fusione nel rispetto della disciplina normativa applicabile; in ogni caso dalla data di decorrenza degli effetti contabili decorreranno anche gli effetti fiscali;
- h) di approvare, condizionandone l'efficacia alla stipula dell'atto di fusione, ora per allora, il nuovo testo coordinato dello Statuto sociale, dando mandato ai

rappresentanti legali delle due società di definire la denominazione sociale della società risultante dalla fusione;

- i) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, congiuntamente tra loro, i poteri occorrenti per stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, previo il verificarsi delle condizioni sospensive indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2008 ed integrata in data 27 marzo 2009;

2) di prendere atto con approvazione del testo di Statuto della società incorporante post fusione, composto di n. 41 articoli, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per esserne parte integrante e sostanziale, rinviando a successivo provvedimento del dirigente del Servizio Partecipazioni la presa d'atto della nuova denominazione sociale della società incorporante post fusione;

3) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nella Società Incorporante post fusione in quanto l'oggetto sociale previsto nel relativo Statuto non presenta, rispetto all'oggetto sociale riportato nell'attuale Statuto di IRIDE, significative differenze tanto in termini di attività sociale, quanto di rischi di impresa;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Rabellino e Loiaconi;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato

OGGETTO: Fusione per incorporazione della Società "ENIA S.p.A" nella Società "IRIDE S.p.A.". Presa d'atto.

N. Protocollo: 9626/2010

Non partecipano al voto = 11 (Bonansea - Bonino - Cerchio - Coral - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Ruffino - Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	28	
Astenuti	=	3	(Mancuso - Petrarulo - Pino)
Votanti	=	25	

Favorevoli 20

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Perna - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 5

(Albano - Borgarello - Corda - Pianasso - Rabellino)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 13 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Rabellino - Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23  
Votanti = 23

Favorevoli 23

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale  
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XL del 4 maggio 2010.

ALLEGATO “ “ AL N. DI FASCICOLO

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita una società per azioni denominata “..... S.p.A.”.

#### **ART. 2 SEDE**

2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **ART. 3 DURATA**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

## **OGGETTO SOCIALE**

#### **ART. 4 OGGETTO SOCIALE**

4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:

- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;
- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;
- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;
- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse;
- dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;
- della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;
- della costruzione e gestione di impianti tecnologici.

4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione

a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e

finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI**

### **ART. 5 CAPITALE SOCIALE**

5.1 Il capitale sociale è di Euro [•] ([•] virgola zero zero) rappresentato da n. [•] ([•]) azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna e da n. 94.500.000

3

(novantaquattromilioni e cinquecentomila) azioni di risparmio da Euro 1 (uno) nominali cadauna . Le azioni sono liberamente trasferibili.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

### **ART. 6 AZIONI**

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.

6.2 In caso di proprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.

6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.

6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 39.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.

6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.

6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato

il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.

6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall'azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.

6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.

6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata

dall'acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente medesimo.

#### **ART. 7 OBBLIGAZIONI**

La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant.

#### **ART. 8 PATRIMONI DESTINATI**

La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO**

#### **ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in misura rilevante da enti pubblici locali o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o da consorzi o società

di capitali di cui gli enti pubblici locali o i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 detengono almeno l'80% del capitale sociale.

#### **ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO**

10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli indicati nel precedente art. 9 di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.

10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: *(i)* al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; *(ii)* a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del

d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

### **ASSEMBLEE**

#### **ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

11.1 Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di

legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.

11.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine

dalla stessa stabilito.

#### **ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE**

12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

12.2 L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche il

giorno per la terza convocazione.

#### **ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Per l'intervento nelle assemblee è richiesta l'attestazione ottenuta dall'intermediario finanziario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata, da almeno due giorni non festivi prima della

data fissata per la riunione assembleare.

#### **ART. 14 RAPPRESENTANZA**

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge.

#### **ART. 15 PRESIDENZA**

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza di questi dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori.

15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e

la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

16.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente

statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE**

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai

sensi dell'art. 2375 del codice civile, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente

lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci.

18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.

Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.

18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:

(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;

(ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.

Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art.

2386, 1° comma, del codice civile.

In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.

Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.

#### **ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di

liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto

di seguito disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;

(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I

candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti

che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

#### **ART. 20 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e

saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società.

20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista.

20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

#### **ART. 21 COMPENSI**

Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto.

#### **ART. 22 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA**

22.1 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

È eletto vice presidente del consiglio di amministrazione:

(i) il candidato indicato con il numero "8" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempreché quest'ultima sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19.2(i); ovvero

(ii) il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, qualora la lista che ha ottenuto il primo maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale.

22.2 Il Presidente - al fine dello svolgimento delle sue funzioni - nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione.

22.3 Il presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società disgiuntamente anche al vice presidente e/o all'amministratore delegato e/o al

direttore generale.

22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente.

### **ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale.

23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

### **ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l'ha presieduta.

24.3 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

### **ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

25.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica salvo quanto indicato al successivo art. 25.2.

25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:

(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del *budget* annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste

10

nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;

(ii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel *budget* di gruppo annuale approvato;

(iii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o

rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel *budget* di gruppo annuale approvato;

(iv) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 150.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel *budget* di gruppo annuale approvato;

(v) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;

(vi) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;

(vii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto (vii);

(viii) le materie di cui all'art. 29.2, lett. a), b), c), d) e) et f), e all'art. 29.3 ove eventualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di

11

Amministrazione.

25.3 Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo, con facoltà di subdelega,

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione:

a) delle materie non delegabili per legge; e

b) delle materie di cui al precedente art. 25.2 dal punto (i) al punto (vii) (primo e ultimo compresi);

c) delle seguenti materie:

(i) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;

(ii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;

(iii) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 65.000.000,00 per singola operazione, ovvero

anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata. Quanto previsto nei precedenti punti (i), (ii), e (iii) opera con esclusivo riferimento alle operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel *budget* annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga all'art. 25.2(i).

### **COMITATO ESECUTIVO**

#### **ART. 26 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.**

26.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio

di Amministrazione nonché da:

- a) il candidato indicato con il n. 2 nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- b) **(i)** il candidato indicato con il numero 9 nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempreché quest'ultima sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario; *ovvero* **(ii)** il candidato indicato con il numero 2 nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, qualora la lista che ha ottenuto il primo maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 22% ma meno del 40% del capitale sociale ordinario.

12

26.2 Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte i suoi componenti.

26.3 Qualora, in sede di elezione del consiglio di amministrazione, nessuna delle liste sia

stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22%, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 26.1 e 26.2 e dei successivi articoli 27, 28 e 29 non troveranno applicazione e il consiglio di amministrazione potrà nominare un comitato esecutivo e/o uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri con il voto favorevole di almeno 10 amministratori.

#### **ART. 27 POTERI E FUNZIONAMENTO.**

27.1 Il Comitato esecutivo ha tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli indicati nel precedente art. 25.3 che sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

27.2 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente nomina il segretario del Comitato Esecutivo.

27.3 Per quanto riguarda la convocazione e le riunioni del Comitato Esecutivo si applicano

*mutatis mutandi* le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24, fermo restando che il Comitato Esecutivo si riunirà di norma con periodicità di almeno due volte al mese e che dovrà essere convocato dal Presidente anche ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri

#### **ART. 28 DELEGHE ED ATTRIBUZIONI.**

28.1 Il Comitato Esecutivo delega al Presidente, con facoltà di sub-delega:

- (i) il coordinamento della Società di primo livello "Mercato" e della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas" e delle relative attività, nonché delle società da queste controllate e/o partecipate e delle relative attività, e delle società operanti, anche indirettamente, nel settore "Idrico" e "mercato";
- (ii) la designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il presidente e l'amministratore delegato), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Mercato" e della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas", nonché la partecipazione alle assemblee di tali società;

(iii) la direzione e gestione delle direzioni/staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Genova: relazioni istituzionali ed esterne.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di statuto e delle competenze al medesimo attribuite dal Consiglio, delega al Presidente ogni potere di amministrazione per l'espletamento della funzione di cui al presente punto (iii) relativamente all'esecuzione delle operazioni/attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati.

28.2 Il comitato Esecutivo nomina e delega al componente indicato nel precedente art. 26.a

(Amministratore Delegato), con facoltà di sub-delega:

(i) il coordinamento della Società di primo livello "Energia" e della Società di primo livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di primo livello, nonché delle società da queste controllate e/o partecipate e delle relative attività, e delle altre società operanti, anche indirettamente, nel settore della "energia elettrica e del "teleriscaldamento", dei servizi tecnologici/facility management;

13

(ii) la designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il presidente e l'amministratore delegato), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente Società di primo livello "Energia" e Società di primo livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di primo livello, nonché la partecipazione alle assemblee di tali società;

(iii) direzione e gestione delle direzioni/staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Torino: *shared services*, legale societario, personale, organizzazione, progetti speciali, *risk management*, acquisti e appalti, comunicazione e immagine, *corporate compliance officer*, *corporate social responsibility*, *internal audit*.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di statuto e delle competenze al medesimo attribuite dal Consiglio, delega all'Amministratore Delegato ogni potere di amministrazione per l'espletamento della funzione di cui al presente punto (iii) relativamente all'esecuzione delle operazioni/attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale in relazione ai poteri ad esso attribuiti.

28.3 Il Comitato Esecutivo nomina e delega al componente indicato nel precedente art. 26.b (Direttore Generale), con facoltà di sub-delega:

(i) il coordinamento della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e della Società di primo livello "Ambiente" nonché delle società da queste controllate e/o partecipate e delle relative attività;

(ii) la designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il presidente e l'amministratore delegato), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e della Società di primo livello "Ambiente", nonché la partecipazione alle assemblee di tale società;

(iii) direzione e gestione delle direzioni/staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Parma: amministrazione, finanza, controllo di gestione, *investor relations*, pianificazione strategica, sistemi informativi e telecomunicazioni, *M&A* (fusioni e acquisizioni), gestione delle società partecipate attive in settori diversi da quelli in cui operano: la società di primo livello "Mercato", la *società di primo livello* "Settore Idrico e Gas", la società di primo livello "Energia", la società di primo livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di primo livello, la società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e la società di primo livello "Ambiente",.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di statuto e delle competenze al

medesimo attribuite dal Consiglio, delega al Direttore Generale ogni potere di amministrazione per l'espletamento della funzione di cui al presente punto (iii) relativamente all'esecuzione delle operazioni/attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati. Al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale in relazione ai poteri ad esso attribuiti.

#### **ART. 29 DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO.**

14

29.1 Fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 29.2 le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti.

29.2 E' necessario il voto favorevole di almeno 3 componenti del Comitato Esecutivo per

l'adozione delle delibere sulle seguenti materie con riferimento alle direzioni/staff della Capogruppo e alle società di primo livello:

- a) revisione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e/o delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché nel budget annuale di Gruppo; tutto quanto precede si applica in quanto comporta variazioni di investimenti per importi inferiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
- b) predisposizione delle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione in relazione alle delibere (che questo deve assumere) indicate nel precedente art. 25.3.b;
- c) proposta di macro struttura, nomina, licenziamento, trasferimento dei dirigenti;
- d) politiche generali inerenti la gestione del Gruppo;
- e) designazione della minoranza degli amministratori e della maggioranza dei sindaci effettivi e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Mercato", della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas", della Società di primo livello "Energia", della Società di primo livello "Servizi tecnologici", ove esistente come società di primo livello, della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e Società di primo livello "Ambiente";
- f) individuazione delle sedi operative e altre sedi di lavoro nonché delle relative modificazioni.

29.3 E' necessario il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato Esecutivo per l'attribuzione di deleghe e poteri diversi o ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 28.1, 28.2, 28.3.

29.4 Su tutte le materie diverse da quelle indicate ai precedenti artt. 29.2 e 29.3, in caso di

parità di voti prevale la decisione alla quale accede il voto del Presidente.

#### **SINDACI E CONTROLLO CONTABILE**

#### **ART. 30 COLLEGIO SINDACALE**

30.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 31, il collegio

sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 31.4.

30.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15

30.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto.

30.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

30.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

30.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.

#### **ART. 31 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

31.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

31.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario superiore al 40%: *(i)* da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; *(ii)* il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.2(ii).

31.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 31.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo il candidato con il n. 1 dalla relativa sezione della lista;

3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.3.3).

31.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

16

31.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

31.6 Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Pertanto ove non sia stata presentata alcuna lista nei termini qui previsti, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima con le maggioranze di legge.

31.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, ove non vi sia tale

possibilità subentra il sindaco supplente più anziano.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

#### **ART. 32 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

32.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

32.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società.

32.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 32.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al paragrafo 32.1 è ridotta alla metà.

32.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

32.5 Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di

17  
ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

32.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

32.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica.

#### **ART. 33 COMPENSI**

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### **ART. 34 CONTROLLO CONTABILE**

34.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale

cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.

34.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.

L'incarico per il controllo contabile ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **ART. 35 BILANCIO DI ESERCIZIO**

35.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione

del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

#### **ART. 36 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

36.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso.

36.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere

requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili.

#### **ART. 37 UTILI**

37.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea

18  
non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

37.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro,

dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

#### **ART. 38 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI**

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

### **LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **ART. 39 LIQUIDAZIONE**

39.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

39.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:

- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

#### **ART. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

41.1 In deroga a quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del presente statuto, al fine di garantire

l'attuazione dell'aggregazione industriale oggetto del progetto di fusione fra Iride s.p.a. e Enia s.p.a. approvato dalle rispettive assemblee straordinarie in data \*, il Comitato Esecutivo è tenuto a dare attuazione, nel minor tempo tecnico possibile, alla "delibera quadro di indirizzo" adottata dal consiglio di amministrazione di Iride s.p.a. in data

.....

**41.2** Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli amministratori in carica a tale data scadono dal mandato e **convocano** l'Assemblea degli Azionisti, da tenersi entro i successivi 60 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di

Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto nomina, previa eventuale cooptazione di due consiglieri, il Vice Presidente ed il Direttore Generale

che unitamente al Presidente e all'Amministratore Delegato – come previsto dal presente

Statuto – formano, sino ad elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo previsto dall'art. 26 dello Statuto.